



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI RIMINI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                 |                   |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>RUSTICO</u>   | <u>ANTONIO</u>  | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CASOLI</u>    | <u>SANDRO</u>   | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>MAGALOTTI</u> | <u>MAURIZIO</u> | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 72/2017  
spedito il 08/03/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 232 PUBBLICITA' 2015  
contro:  
M.T. S.P.A.

**proposto dal ricorrente:**

HI-COM S.R.L. CON UNICO SOCIO  
VIA LUCHINO VISCONTI 31 10073 CIRIE' TO

**difeso da:**

GINDRO NAUSICAA  
VIA CIBRARIO 28 10100 TORINO TO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 72/2017

UDIENZA DEL

12/01/2018 ore 09:00

N° 121/2018

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13/04/2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Andrea Pergolini



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Hi-Com srl Unipersonale con sede legale in Ciriè (TO) ricorre per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n.232 Comune di Chivasso anno d'imposta 2015 relativo ad imposta comunale di pubblicità per complessivi Euro 4.473,00.

La società ricorrente eccepisce:

-Illegittimità dell'atto in quanto le tariffe applicate non rispettano i dettami previsti dall'art.12 D.Lgs n.507 del 15 novembre 1993; il Comune di Chivasso, ai sensi dell'art.2 D.Lgs. n.507/93 , rientra fra i Comuni di classe IV e pertanto la tariffa da applicare è di Euro 13,42/mq e non 16,11/mq. Come praticata dal Comune nell'avviso impugnato.

Con l'entrata in vigore del D.L. 83/2012 che ha abrogato l'art.11, comma 10 della Legge 449/1997, sostiene la società ricorrente, non è più consentito ai Comuni di aumentare le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni per cui torna operante quanto stabilito dall'art.12 D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507. Il Comune di Chivasso di anno in anno adotta una Delibera della Giunta Comunale con cui stabilisce le tariffe da praticare confermando quelle adottate con precedente Regolamento n.126 del 29/11/94 violando così, di fatto, l'abrogazione intervenuta per effetto del citato D.L.83/2012 dell'applicazione delle tariffe prescritte dall'art.11, comma 10, della legge.

-Violazione dei principi sanciti dall'art.97 della Costituzione e dell'art.1 della Legge 241/90 in quanto nell'atto impugnato non sono indicate le motivazioni della richiesta di pagamento né esplicitate le tariffe applicate e la norma di riferimento violando così i principi della trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e dell'obbligo della motivazione.

La Commissione prende in esame l'iter legislativo che ha normato nel tempo la questione in esame: l'art.11 co.10 D.Lgs 449/97 ha subito modifiche nel corso del 2008 (Art.1 co.7 DL 39/2008), nel 2011 (art.13 co.14 lett.a DL 201/2011) fino ad arrivare al 2012 quando, il richiamato dalla parte ricorrente, DL 83 all'art.23 comma 7 aveva disposto l'abrogazione con efficacia 22/06/2012 fatti salvi i procedimenti avviati prima di quest'ultima data.

A fronte del contenzioso sorto, sul quale era intervenuto anche il Consiglio di Stato Sez V con sentenza 6201/2014 ove veniva affermato che non è possibile configurare



un atto meramente confirmativo di un precedente, per definire l'esatta portata dell'art.23 co.7 DL 83/2012 è intervenuto il Legislatore con una nuova norma (art.1 comma 723 legge 308/2015) che stabilisce che" ....si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano avvalsi di tale facoltà prima della entrata in vigore del predetto art.23 co.7".

A seguito questione di legittimità sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che, con riferimento al succitato art.1 comma 739 della legge n.208/2015, nella parte in cui non estende a tutti i Comuni l'efficacia dell'abrogazione della facoltà di aumento delle "tariffe base" dell'ICP disciplinata dall'art.11, comma 10, della legge n.449/1997 e successive modifiche è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n.15/2018. In detta sentenza la Corte nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art.114 Costituzione e non fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.3, 23, 53, 97, 102, 117 afferma nella motivazione: "..Tale facoltà di conferma , esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la Sentenza del Consiglio di Stato , sezione quinta, 22 dicembre 2014, n.6201, in riferimento all'art.23, comma 7, del dl n.83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente".

Sulla base di queste valutazioni il ricorso va quindi accolto e le spese, considerata l'evoluzione normativa e la giurisprudenza intervenute, vanno compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate.

Rimini, l' 12/01/2018

IL GIUDICE ESTENSORE

(Sandro Casoli)



IL PRESIDENTE

(Antonio Rustico)